

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco del processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l’alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Trinità partecipa al capitale delle seguenti società:

Società	Partecipazione	Oggetto attività
Società ALPI ACQUE S.p.A.	<u>Partecipazione diretta</u> Quota del 0,368%	Gestione del servizio idrico integrato in 25 Comuni con affidamento delle gestioni fino alla data del 31/04/2017. Costituita nel 1998 scadenza Società 31/12/2050
Società A.E.T.A. S.c.a.r.l.	<u>Partecipazione indiretta</u> Partecipata al 25% da Alpi Acque S.p.A.	Società consortile costituita per consentire l'affidamento delle gestioni del servizio idrico integrato in capo ai Soci. Costituita nel 2006. Scadenza Società 31/12/2050
Società ALPI AMBIENTE S.r.l.	<u>Partecipazione indiretta</u> Partecipata al 45% da Alpi Acque S.p.A.	Gestione smaltimento rifiuti non pericolosi presso la piattaforma all'impianto di depurazione comunale di Fossano. Costituita nel 2010. Scadenza Società 31/12/2050. La Società per gli anni 2010/2014 non è stata operativa, la sua operatività è in corso di inizio nel 2015.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Trinità partecipa ai seguenti consorzi:

- Consorzio Servizio Ecologia ed Ambiente (gestione rifiuti)
- Consorzio Monviso Solidale (gestione servizi socio-assistenziali)
- Società Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e città d'arte, società consortile a r.l.

La partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.L.vo n. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società ALPI ACQUE S.p.A. (partecipazione diretta)

Numero degli amministratori: 7

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 47

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
Utile € 371.863,00	Utile € 615.246,00	Utile € 573.683,00

Il risultato di esercizio si intende al netto delle imposte come risulta da Bilancio di esercizio

Fatturato		
2011	2012	2013
Vedi dati bilancio	Vedi dati bilancio	Vedi dati bilancio

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	10.409.518	11.641.502	12.159.940
C) Attivo circolante	6.915.883	5.980.461	6.117.152
D) Ratei e risconti	25.268	20.149	20.282
Totale Attivo	17.350.669	17.642.112	18.297.374

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	3.703.956	3.519.202	4.092.265
B) Fondi per rischi ed oneri	70.409	37.295	40.295
C) Trattamento di fine rapporto	546.375	637.364	703.031
D) Debiti	11.206.370	11.608.580	11.635.196
E) Ratei e Risconti	1.823.559	1.839.671	1.826.586
Totale passivo	17.350.669	17.642.112	18.297.373

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	8.806.946	9.937.104	9.809.201
B) Costi di produzione	7.942.4532	8.724.124	8.804.054
Differenza	864.414	1.212.980	1.005.147
C) Proventi e oneri finanziari	-149.769	-152.622	-79.313
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	194	1.494	-
Risultato prima della imposte	714.839	1.061.852	925.834
Imposte	-342.976	-446.606	-352.771
Risultato d'esercizio	371.863	615.246	573.063

2. Società A.E.T.A. S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta)

Numero degli amministratori: 8

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 0

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
Pareggio	Pareggio	Pareggio

Il risultato di esercizio si intende al netto delle imposte come risulta da Bilancio di esercizio

Fatturato		
2011	2012	2013
Vedi dati bilancio	Vedi dati bilancio	Vedi dati bilancio

Per fatturato si intende il valore d'affari risultante dalla dichiarazione iva al rigo CD1 casella 1

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	-	-	6.000
C) Attivo circolante	47.301	49.116	42.772
D) Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	47.301	49.116	48.772

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	20.000	20.000	20.000
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
D) Debiti	27.301	29.116	28.772
E) Ratei e Risconti	-	-	-
Totale passivo	47.301	49.116	48.772

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	7.083	11.631	27.199
B) Costi di produzione	6.024	10.640	27.075
Differenza	1.059	991	124
C) Proventi e oneri finanziari	-1059	-991	-124
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	-
Risultato prima della imposte	0	0	0
Imposte	-	-	-
Risultato d'esercizio	0	0	0

3. Società ALPI AMBIENTE S.r.l. (partecipazione indiretta)

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 0

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
Perdita € 7.005	Perdita € 8.473	Perdita € 7.556

Il risultato di esercizio si intende al netto delle imposte come risulta da Bilancio di esercizio

Fatturato		
2011	2012	2013
Vedi dati bilancio	Vedi dati bilancio	Vedi dati bilancio

Per fatturato si intende il valore d'affari risultante dalla dichiarazione iva al rigo CD1 casella 1

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	18.129	16.753	14.285
C) Attivo circolante	2.901	5.682	8.295
D) Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	21.030	22.435	22.580

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	10.908	22.435	14.879
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
D) Debiti	10.122	-	7.701
E) Ratei e Risconti	-	-	-
Totale passivo	21.030	22.435	22.580

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	0	51	0
B) Costi di produzione	6.690	7.847	10.334
Differenza	-6.690	-7.796	-10.334
C) Proventi e oneri finanziari	-315	-677	-57
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	-
Risultato prima della imposte	-7.005	-8.473	-10.391
Imposte	-	-	2.835
Risultato d'esercizio	-7.005	-8.473	-7.556

In definitiva è intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società Alpi Acque S.p.A.